

Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi

(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A. 

Prodotto Mediolanum Personal PIR

Contratto *Unit linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento 19 aprile 2024. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491, www.mediolanumvita.it, e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di 1.143.291.332,64 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 935.571.332,64 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>). L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 1.183.389 migliaia di euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di 295.847 migliaia di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 2.094.016 migliaia di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 176,95%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Mediolanum Personal PIR (di seguito anche il "**prodotto**" o il "**contratto**") è un contratto assicurativo sulla vita di tipo Unit Linked a vita intera e si caratterizza come un "prodotto di investimento assicurativo" che intende soddisfare esigenze di investimento del risparmio, attraverso l'investimento in uno o più Fondi Interni e/o OICR (di seguito anche i "**Fondi**") offrendo, altresì una copertura per il caso di morte dell'Assicurato.

Di seguito sono indicate le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID:

a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti nei fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione e/o al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked)

Il premio versato dal cliente nel contratto, al netto delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di emissione del contratto, può essere investito, a scelta del Contraente/Assicurato sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, in quote di Fondi Interni e/o OICR promossi e gestiti da Società del Gruppo Bancario Mediolanum ovvero di Case Terze, purché almeno il 60% dell'importo versato sia investito in Fondi Interni della Compagnia e/o OICR di Società facenti parte del Gruppo Bancario Mediolanum. L'elenco aggiornato degli OICR e dei

Fondi Interni tempo per tempo abbinabili al contratto è riportato in allegato alle Condizioni di Assicurazione, la cui versione aggiornata è sempre disponibile sul sito della Compagnia.

b) prestazioni in caso di decesso

Il capitale liquidabile ai Beneficiari designati o agli aventi diritto sarà pari al 101% del controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni e/o OICR riferiti al Contratto.

Il controvalore complessivo delle quote è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi collegati al Contratto del 2° giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione presso la sede di Mediolanum Vita della denuncia di sinistro corredata del certificato di morte, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Dal controvalore così determinato verrà trattenuto l'eventuale importo pro-quota della commissione per l'Attività di Salvaguardia e Monitoraggio ed ogni eventuale ulteriore onere maturato ma non ancora prelevato.

Il Contraente/Assicurato, in ogni caso, ha la possibilità:

- decorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, di riscattare parzialmente o totalmente il contratto, senza alcuna penalità, secondo quanto descritto nella Sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?" del presente documento;
- di effettuare versamenti aggiuntivi a valere sul contratto.

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

Switch

Il Contraente/Assicurato può modificare la ripartizione dell'investimento del capitale maturato, mediante operazioni di conversione o switch tra i Fondi tempo per tempo abbinabili al contratto. La modifica della ripartizione dell'investimento può essere richiesta in ogni momento a condizione che (i) l'importo oggetto di conversione sia complessivamente almeno pari a 250 euro; (ii) l'importo minimo da investire in Fondi nei quali risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione sia almeno pari a 250 euro ovvero almeno pari a 500 euro, in caso di selezione di un Fondo non valorizzato al momento dell'operazione; (iii) il valore residuo delle quote detenute nel Fondo oggetto di conversione, dopo l'operazione, sia almeno pari a 250 euro. Prima di dare esecuzione ad un'operazione di switch, la Compagnia verificherà che, a seguito dell'operazione stessa, almeno il 60% del controvalore del contratto sia investito in quote di Fondi Interni della Compagnia e/o OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum, tranne nelle ipotesi di switch a favore di soli Fondi Interni e/o OICR di tali Società, per cui la predetta verifica non sarà effettuata. La richiesta di switch deve essere inviata alla Compagnia e potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla stessa; in alternativa la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore.

Conversione in rendita

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere, in caso di riscatto totale o parziale della polizza, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita annua rivalutabile che sarà corrisposta a favore dello stesso Contraente/Assicurato e potrà assumere una delle forme di seguito indicate: (a) rendita "vitalizia"; (b) rendita "reversibile"; c) rendita "certa" pagabile per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che il Contraente/Assicurato è in vita. Il Contraente/Assicurato potrà altresì richiedere il pagamento di una parte del valore di riscatto in forma capitale e la restante parte in rendita in una delle forme sopra indicate. L'opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che (i) il Contraente/Assicurato e l'eventuale assicurato reversionario abbiano al momento della richiesta di conversione un'età compresa tra i 55 anni compiuti e gli 85 anni non compiuti; (ii) l'importo annuo della rendita sia almeno pari a 3.000 euro. Qualora non fosse soddisfatto tale ultimo requisito, la Compagnia liquiderà il valore di riscatto in forma capitale. L'esercizio dell'opzione di conversione in rendita deve essere notificato per iscritto alla Compagnia, utilizzando anche il modulo di adesione che sarà da quest'ultima reso disponibile al Contraente/Assicurato. La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata MEDINVEST al momento della richiesta di conversione. Il tasso di conversione della rendita, calcolato in funzione dell'età del Contraente/Assicurato, sarà quello determinato ed in vigore alla data in cui la Compagnia riceve l'apposita richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente/Assicurato.

Le prestazioni verranno rivalutate annualmente in base al rendimento conseguito nell'esercizio precedente (1° gennaio - 31 dicembre) dalla gestione separata MEDINVEST, che viene comunicato dalla Compagnia entro il 28 febbraio di ogni anno. Il "rendimento attribuito" è pari al minore tra il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST moltiplicato per l'aliquota di retrocessione dell'80% e il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST diminuito di 1,2 punti percentuali. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. Le rivalutazioni così determinate, una volta dichiarate ed attribuite annualmente alla prestazione, restano definitivamente acquisite dal Contraente/Assicurato (consolidamento annuale).

Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia nell'interesse del Contraente/Assicurato e indipendentemente dagli OICR selezionati dallo stesso, svolge le attività di seguito indicate.

Attività di Salvaguardia e Monitoraggio

a) Attività di Salvaguardia

La Compagnia svolgerà, senza scadenze predefinite, un'apposita Attività di Salvaguardia al fine di tutelare il Contraente/Assicurato qualora si verificano determinati eventi riguardanti gli OICR (ad esempio fusioni, liquidazioni, sospensione/interruzione dell'offerta, significative variazioni della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sull'OICR).

In questi casi la Compagnia potrà sostituire l'OICR interessato con un altro OICR tra quelli resi disponibili dalla Compagnia, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio dell'OICR di destinazione risultino sostanzialmente analoghi a quelli dell'OICR da sostituire. Qualora non sia possibile identificare un OICR di destinazione avente tali caratteristiche, le risorse saranno trasferite sul Fondo Interno/OICR con più bassa volatilità tra quelli abbinabili al Contratto.

b) Attività di Monitoraggio

Attraverso lo svolgimento dell'Attività di Monitoraggio, effettuata almeno con cadenza semestrale, la Compagnia assicura il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi degli OICR resi disponibili tempo per tempo, selezionati dal Contraente/Assicurato. Inoltre, sulla base della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR resi disponibili dalla Compagnia rispetto a quelli presenti sul mercato, la Compagnia, al fine di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, procede ad un costante adeguamento qualitativo degli OICR abbinati al Contratto nell'interesse del Contraente/Assicurato. A tal fine, la Compagnia potrà pertanto eseguire operazioni di sostituzione degli OICR prescelti dal Contraente/Assicurato con OICR aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe. Qualora non sia possibile identificare tali OICR aventi tali caratteristiche, le risorse saranno trasferite sul Fondo Interno/OICR con più bassa volatilità tra quelli abbinabili al Contratto.

La Compagnia valuterà inoltre, nell'ambito di tale attività, la possibilità di rendere abbinabili al Contratto uno o più nuovi OICR.

Il Contraente/Assicurato può consultare sul sito Internet www.mediolanumvita.it il Regolamento di gestione dei fondi interni; su tale sito è altresì possibile consultare, mediante link al sito di ciascuna Società di gestione degli OICR abbinabili al contratto, il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav dei relativi OICR che compongono le combinazioni libere.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza copre esclusivamente il rischio di decesso dell'assicurato, pertanto sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni nonché quella relativa alla sopravvivenza in quanto il contratto è a vita intera.



Ci sono limiti di copertura?

La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente/Assicurato abbia richiesto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento) in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.


Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.

Il decesso dell'Assicurato, coincidente con il Contraente, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso.




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia: in caso di decesso del Contraente/Assicurato o riscatto, devono essere forniti alla Compagnia i documenti necessari per verificare il diritto alla prestazione e per l'identificazione dei beneficiari.</p> <p>In caso di decesso del Contraente/Assicurato, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del beneficiario il certificato di morte dell'assicurato nonché i documenti necessari individuati dalla Compagnia per l'identificazione degli aventi diritto.</p> <p>In caso di riscatto parziale o totale, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del Contraente/Assicurato specifica richiesta alla Compagnia, con indicazione delle modalità di pagamento e, in presenza di designazione irrevocabile del Beneficiario, del consenso scritto da parte di quest'ultimo. Con riferimento all'opzione di conversione del capitale in rendita, è necessario inviare richiesta sottoscritta dal Contraente/Assicurato indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento nonché, in caso di rendita reversibile, l'Assicurato reversionario.</p> <p>La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere.</p>
	<p>Prescrizione: il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, è di dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p>
	<p>Erogazione della prestazione: La Compagnia eseguirà il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni e che per ciascun Fondo da liquidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultino aperte le Borse di riferimento; - sia determinabile il valore quota; - risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto. <p>Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla Compagnia, quest'ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando, qualora imputabile alla stessa, il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente/Assicurato esercitasse l'opzione di conversione in rendita del valore di riscatto, la rendita sarà corrisposta, in base alla rateazione prescelta dal Contraente/Assicurato, in via posticipata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Il Contraente/Assicurato non è tenuto a fornire informazioni che possano incidere sulla valutazione del rischio da assicurare. Il decesso del Contraente/Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il Contraente/Assicurato, all'atto della sottoscrizione del modulo di proposta, può optare per il pagamento con Premio Unico o con Piano dei Premi Programmati.</p> <p>Per i contratti sottoscritti con Premio Unico, l'importo del premio deve essere compreso tra minimo 2.500 euro e massimo 40.000 euro, con un minimo di versamento per ogni singolo Fondo pari a 500 euro.</p> <p>Per i contratti sottoscritti con Piano dei Premi Programmati l'importo del Premio Unitario deve essere compreso tra un minimo di 100 euro ed un massimo di 3.333,33 euro. Il Contraente/Assicurato all'atto della sottoscrizione del contratto deve indicare la "dimensione" del Piano, intesa come numero totale dei Premi Unitari che intende versare, scegliendo tra 60, 120, 180 e 240 e versare un Premio Iniziale di importo almeno pari a 1.000 euro. Il valore nominale del Piano dovrà essere compreso tra minimo 6.000 euro e massimo 200.000 euro. A favore di ciascun Fondo di destinazione dovrà essere corrisposto al termine del Piano un importo totale pari ad almeno 500 euro.</p> <p>È inoltre facoltà del Contraente/Assicurato, in qualsiasi momento, successivamente alla sottoscrizione del contratto versare Premi Aggiuntivi con un minimo di 500 euro in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e 250 euro in caso di versamento aggiuntivo su Fondo già valorizzato al momento dell'operazione.</p> <p>Qualora il Contraente/Assicurato versi il premio aggiuntivo con rate programmate, l'importo della singola rata deve essere almeno pari a 150 euro; l'importo massimo è di 3.333,33 euro, se la</p>


	<p>frequenza di versamento è mensile, 10.000 euro se la frequenza di versamento è trimestrale, 20.000 euro se la frequenza di versamento è semestrale, 40.000 euro se la frequenza di versamento è annuale; il numero di rate deve essere compreso tra un minimo di 2 ad un massimo di 240. Su ogni singola rata programmata del Premio aggiuntivo, la Compagnia preleverà un diritto fisso pari a 2,10 euro (ISTAT base anno 2021) che potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'Indice ISTAT.</p> <p>In ogni caso, gli importi destinati nel PIR non possono essere superiori a 40.000 euro per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo di 200.000 euro sul Contratto.</p> <p>La richiesta di aggiuntivo potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e che dovrà essere inviato alla stessa. I Contraenti/Assicurati hanno la facoltà di versare i Premi Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet) nell'ambito del servizio di Home Insurance, così come regolato dalle Norme che regolano il servizio stesso.</p> <p>Per i contratti a Piano dei Premi Programmati è prevista la possibilità per il Contraente/Assicurato di chiedere il frazionamento infrannuale del premio scegliendo tra (i) mensile con un importo massimo di versamento di 3.333,33 euro, (ii) trimestrale, con un importo massimo di versamento di 10.000 euro; (iii) semestrale, con un importo massimo di versamento di 20.000 euro; (iv) annuale, con un importo massimo di versamento di 40.000 euro. In ogni caso, l'importo minimo dei Premi Successivi è almeno pari a 100 euro. Su ogni singolo Premio Successivo nell'ambito del Piano dei Premi Programmati, la Compagnia preleverà un diritto fisso pari a 2,10 euro (ISTAT base anno 2021) che potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'Indice ISTAT.</p> <p>Il pagamento del Premio Unico e degli eventuali Premi Aggiuntivi nonché del Premio Iniziale del Piano dei Premi Programmati (di seguito "PPP") può essere effettuato tramite assegno bancario o bonifico (quest'ultimo può essere disposto anche mediante il Servizio "Plick" per i soli versamenti aggiuntivi effettuati tramite il Servizio di Home Insurance dai Contraenti/Assicurati persone fisiche). Possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente i Premi successivi di un PPP nonché il Premio Aggiuntivo con rate programmate.</p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Il Contraente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio esercitando il diritto di recesso. In tal caso la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato al netto dei diritti fissi. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, comprensivo dell'importo delle commissioni di sottoscrizione, e purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi.</p> <p>Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente/Assicurato abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato; se il Contraente/Assicurato invece ha richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, qualora il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, comprensivo dell'importo delle commissioni di sottoscrizione, e purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi.</p> <p>Tuttavia, se il Contraente/Assicurato ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che</p>

	l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato.
Sconti	<p>Il contratto prevede gli sconti e le agevolazioni di seguito descritti.</p> <p>Le commissioni di sottoscrizione non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.</p> <p>Inoltre, la Compagnia potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione fino al 100% delle stesse.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.</p> <p>Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente/Assicurato abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia.</p> <p>Mediolanum Personal PIR ha una durata coincidente con la vita del Contraente/Assicurato e si estingue nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decesso del Contraente/Assicurato; • richiesta del riscatto totale da parte del Contraente/Assicurato; • azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote dei Fondi abbinati al Contratto, anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali. <p>In tale ultima ipotesi, qualora il controvalore delle quote attribuite al Contratto risultasse pari o inferiore all'importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il Contratto.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione e consegna al Soggetto Distributore del Modulo di Proposta; pertanto non è prevista la possibilità di revoca della proposta ed il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso.
Recesso	<p>In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente/Assicurato può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. In tal caso la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato al netto dei diritti fissi.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, comprensivo dell'importo delle commissioni di sottoscrizione, e purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al</p>

	<p>Contratto siano valorizzati. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi.</p> <p>Se il Contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Contraente/Assicurato può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del Contratto con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il Contraente/Assicurato abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, comprensivo dell'importo delle commissioni di sottoscrizione, e purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi. Tuttavia, se il Contraente/Assicurato ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato.</p>
Risoluzione	<p>Non è prevista la facoltà del Contraente/Assicurato di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. La Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il Contratto in caso di azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote dei Fondi abbinati al Contratto, anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.</p>

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Il Contraente/Assicurato può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto, quest'ultimo a condizione che (i) l'importo non sia inferiore a 250 euro, (ii) il controvalore residuo delle quote del Fondo indicato, successivamente all'operazione, non sia inferiore a 250 euro; (iii) il capitale residuo complessivo sul contratto sia almeno pari a 1.000 euro; (iv) a seguito dell'operazione stessa, almeno il 60% del controvalore del Contratto sia investito in quote di Fondi Interni della Compagnia e/o OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente/Assicurato invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A.</p> <p>Il valore di riscatto totale/parziale è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi (Fondi Interni e/o OICR) del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A., purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Nell'ipotesi di interruzione del piano dei versamenti, il capitale liquidabile in caso decesso dell'assicurato sarà determinato in funzione dei premi effettivamente versati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto. È prevista la facoltà per il Contraente/Assicurato di riprendere in qualsiasi momento il versamento dei Premi.</p> <p>L'esercizio del diritto di riscatto totale comporta l'estinzione del contratto, senza facoltà per il Contraente/Assicurato di riattivarlo.</p> <p>L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione.</p> <p>Poiché il valore delle quote/azioni dei Fondi dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Il Contraente/Assicurato ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via Ennio Doris – Palazzo Meucci - Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all'indirizzo: info@mediolanum.it.</p>

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Mediolanum Personal PIR consente di selezionare diverse opzioni di investimento, che possono essere combinate tra di loro allo scopo di meglio perseguire gli obiettivi del Contraente/Assicurato e rendere il prodotto più rispondente alle sue esigenze. L'investitore al dettaglio cui è rivolto il prodotto può quindi variare a seconda del numero e della tipologia dei Fondi (Fondi Interni e/o OICR) che vengono abbinati al contratto in funzione – in particolare – della propensione al rischio e dell'orizzonte temporale di investimento del cliente. Il prodotto consente di investire, tra gli altri, anche in OICR che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ovvero che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, classificati rispettivamente ai sensi degli articoli 8 o 9 del Regolamento UE 2019/2088, come individuati nell'apposita Appendice al presente documento. Le informazioni su ciascuna opzione di investimento (Fondi Interni e/o OICR) sottostante sono riportate nei relativi Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) realizzati dalla Compagnia.

Il prodotto è destinato a clienti che non richiedono una garanzia del capitale, con una conoscenza o esperienza media in materia di investimenti ed una tolleranza al rischio coerente con il livello di rischio dell'opzione di investimento sottostante, indicata nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento" di ciascun KID.

In generale, il prodotto è destinato a clienti che intendono soddisfare esigenze di:

- (i) investimento del risparmio, finalizzato alla creazione di un capitale nel lungo periodo, anche convertibile in rendita, attraverso l'investimento in un portafoglio principalmente orientato verso il sistema delle imprese italiane;
- (ii) copertura assicurativa, che prevede il riconoscimento ai Beneficiari designati dal Contraente/Assicurato, anche al di fuori dell'asse ereditario, o agli aventi diritto, di un capitale in caso di decesso del Contraente/Assicurato.

Il Contratto rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di un Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (PIR) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, beneficiando dell'agevolazione fiscale ivi prevista mediante la destinazione di quanto investito nel Contratto.

Mediolanum Personal PIR potrà pertanto essere sottoscritto unicamente per tale finalità da una persona fisica, residente fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano per tutta la durata del Contratto, e che non risulti già titolare di altro PIR.

Il Contraente/Assicurato non può avere al momento della sottoscrizione del prodotto un'età anagrafica superiore a 85 anni (ossia non deve aver compiuto 86 anni). Per i contratti a premi periodici, l'età anagrafica del Contraente/Assicurato al termine del Piano dei Premi Programmati non può essere superiore a 85 anni (ossia non deve aver compiuto 86 anni). Mediolanum Vita S.p.A. a fronte di specifica richiesta del Contraente/Assicurato, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute del Contraente/Assicurato.

Mediolanum Personal PIR offre inoltre al Contraente/Assicurato la possibilità di riscattare il Contratto parzialmente o totalmente decorsi 6 mesi dalla data di decorrenza e senza alcun costo di riscatto.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del contraente.

- **tabella sui costi per riscatto**

Non sono previsti costi di riscatto.

- **tabella sui costi per l'erogazione della rendita**

In caso di riscatto (totale/parziale), il Contraente/Assicurato ha la facoltà di chiedere la conversione anche parziale del capitale maturato in una rendita annua rivalutabile. L'importo della rendita erogata è al netto della commissione dell'1,25%.

- **costi per l'esercizio delle opzioni**

Per ogni istruzione di modifica della ripartizione dell'investimento del capitale maturato (c.d. switch), con l'eccezione della prima istruzione impartita dal Contraente/Assicurato ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto, la Compagnia applicherà un diritto fisso di 21,02 euro (ISTAT base anno 2021) a titolo di rimborso spese che potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT".

- **costi di intermediazione**

Si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili riferite all'ultimo esercizio della Compagnia.

In caso di Piano con Premio Unico: 61,80%

In caso di Piano di Premi Programmati: 62,92%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale né di rendimento minimo garantito.

Poiché il valore delle quote/azioni dei Fondi dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

In particolare, con la sottoscrizione di Mediolanum Personal PIR, il Contraente/Assicurato si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari specificatamente descritti di seguito.

Rischio di prezzo. È il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), derivante dalla variazione del loro valore di mercato (prezzo), il quale risente sia delle aspettative sull'andamento economico espresso dalla Società Emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistemico).

Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un'emissione di titoli di debito.

Rischio di controparte. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla eventualità che in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine ed altri strumenti, la controparte (l'Ente Negoziatore dello/gli strumento/i derivato/i e, se presente, il soggetto che fornisce la garanzia), conseguentemente ad un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non adempia agli obblighi derivanti dalla negoziazione di tale/i strumento/i.

Rischio di interesse. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

Rischio di liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

Rischio di cambio. È il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base a una variazione sfavorevole dei tassi di cambio.

Rischio di sostenibilità. È il rischio connesso a un evento o a una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, nel caso si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>IVASS o CONSOB</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In alternativa alla mediazione, nel caso in cui il Contraente/Assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo relativo all'operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest'ultima, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). L'ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra Contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei Contraenti nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di</p>

	<p>svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>
--	---

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento.</p> <p>a) Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216.</p> <p>b) Tassazione delle somme assicurate Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia alle persone fisiche che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita quale investimento qualificato alla costituzione di un PIR è il seguente:</p> <p>b.1) Prestazione in forma capitale (in caso di riscatto parziale o totale). I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Il reddito così determinato è esente dall'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Tale esenzione spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i premi versati siano detenuti nel contratto per almeno cinque anni decorrenti dalla data di valuta riconosciuta dalla Compagnia ai mezzi di pagamento mediante i quali viene versato il premio stesso; diversamente troveranno applicazione le regole ordinarie di tassazione sulla quota parte di reddito riferito ai premi che non hanno maturato il periodo minimo di detenzione nel piano dei cinque anni; - il Contraente/Assicurato sia soggetto fiscalmente residente in Italia; diversamente si applicano le regole ordinarie di tassazione sul reddito determinato come definito in premessa al punto b.1). Più precisamente nel caso in cui al momento della richiesta di riscatto totale o parziale il Contraente/Assicurato non sia più residente fiscalmente in Italia, godrà dell'esenzione fiscale solo la quota parte del reddito percepito riferibile ai Premi versati prima della data di efficacia della variazione di residenza fiscale che hanno maturato, alla data del disinvestimento, almeno cinque anni di permanenza nel Contratto. Qualora trovino applicazione le ordinarie regole di tassazione, la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Tali redditi saranno computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi. <p>b.2) Esercizio dell'opzione per la conversione del capitale in rendita. All'atto dell'opzione per la conversione del capitale in rendita la Compagnia applicherà, ai redditi compresi nel capitale oggetto di conversione, le disposizioni fiscali illustrate al paragrafo che precede "Prestazione in forma capitale". Durante la fase di erogazione della rendita la Compagnia applicherà sulla parte della stessa corrispondente ai rendimenti finanziari maturati, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, salvo che sulla quota di provento riferibile alle obbligazioni e altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) che sarà computato nella misura del 48,08%, ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto provento.</p> <p>b.3) Restituzione in forma capitale per il caso di decesso del Contraente/Assicurato. In deroga a quanto previsto dall'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, in caso di decesso del</p>

Contraente/Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari di un PIR saranno esenti dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni.

c) Imposta di bollo

Le comunicazioni periodiche e le operazioni di riscatto sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta applicata è pari allo 0,20% calcolata in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo. L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso a seguito del decesso del Contraente/Assicurato o del riscatto (parziale o totale) del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.

Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi.

Al riguardo l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto.

Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti.

Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") con titolari effettivi investitori statunitensi, nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti d'investimento assicurativi.

Il Contraente/Assicurato sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle "passive NFE" con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall'Italia.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS. La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall'Italia che aderiscono allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

In Italia, la Direttiva citata è stata recepita con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, in vigore dal 26 agosto 2020.

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

APPENDICE INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 (c.d. SFDR) E DEL REGOLAMENTO UE 2020/852 (REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA)

Nell'ottica di perseguire gli obiettivi di trasparenza previsti dal Regolamento Europeo 2019/2088 "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (c.d. SFDR) in tema di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Mediolanum Vita S.p.A. (di seguito la Compagnia) ha adottato una politica (Policy per i Prodotti e l'Investimento Responsabile) che definisce le linee guida per l'integrazione del rischio di sostenibilità (o "ESG", come di seguito definiti) come descritto nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" del DIP Aggiuntivo IBIP, di cui il presente documento costituisce parte integrante.

Nello specifico, la Compagnia si impegna a perseguire l'"Integrazione ESG" nelle decisioni di investimento relative agli attivi sottostanti i prodotti assicurativi con diversa modalità e profondità in considerazione, ad esempio, della tipologia di strumento finanziario (Fondi d'investimento, titoli) ovvero della possibilità di incidere effettivamente sugli aspetti ESG.

Con particolare riferimento ai Fondi d'investimento, la Compagnia nella selezione delle Società di Gestione valuta la qualità dell'approccio sostenibile da parte delle società di investimento, verificando la presenza di approcci di investimento responsabile all'interno dei processi di investimento delle Società stesse, in coerenza con quelli della Compagnia.

Nell'ambito delle valutazioni effettuate, la Compagnia attribuisce particolare rilievo all'utilizzo dei rating ESG pubblicati e mantenuti da società specializzate leader di mercato che coprono la più ampia parte possibile degli attivi disponibili per gli investimenti, tendendo a limitare la scelta di attivi con rating basso. L'adozione di un rating, o scoring di mercato, permette l'integrazione di un gran numero di informazioni e indicatori significativi per l'analisi dei rischi di sostenibilità.

La Compagnia considera gli effetti negativi (Principal Adverse Impacts - PAI) sui fattori di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento e, a tal fine, raccoglie e monitora nel tempo i dati relativi agli indicatori PAI nell'ottica di un miglioramento nel lungo periodo.

Infine, fermo restando quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia), Mediolanum Vita S.p.A. informa che gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet della Compagnia www.mediolanumvita.it alla pagina "Informazioni sulla sostenibilità".

Mediolanum Personal PIR consente di investire, tra gli altri, anche in OICR classificati ai sensi degli articoli 8 o 9 del Regolamento UE 2019/2088 come puntualmente individuati nell'informativa precontrattuale resa dalle Società di Gestione e disponibile sui siti internet delle medesime. In particolare, si definiscono:

- articolo 8, gli OICR che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione delle stesse, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;
- articolo 9, gli OICR che hanno come obiettivo investimenti sostenibili o la riduzione delle emissioni di carbonio.

Con riferimento all'articolo 7 del Reg. EU 2019/2088 "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) per tutti gli OICR abbinabili, le eventuali informazioni relative ai principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (Principal Adverse Impacts - PAI), sono reperibili nel relativo materiale informativo predisposto dalla società di gestione. La Compagnia, inoltre, per i Fondi Interni Flessibile Dinamico e Flessibile Equilibrato abbinabili a Mediolanum Personal PIR, non prende in considerazione i principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts - PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, definiti nel Regolamento UE 2019/2088 (SFDR). Le decisioni di investimento sono dunque fondate esclusivamente sulla politica di investimento di tali Fondi Interni, senza promuovere alcuna specifica caratteristica di natura ambientale o sociale né perseguire un obiettivo di investimento sostenibile.

La seguente Tabella contiene l'elenco degli OICR articolo 8 attualmente disponibili per l'investimento nell'ambito di Mediolanum Personal PIR. Alla data di redazione del presente documento non sono infatti disponibili OICR articolo 9 abbinabili al Contratto.

OICR ARTICOLO 8 REGOLAMENTO UE 2019/2088

Società	OICR	ISIN	Sito Internet Società
Algebris UK Limited	Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I EUR Acc	IE00BF4RFT52	https://www.algebris.com/it/
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Azioni Italia All Stars W	IT0005320731	https://it.allianzgi.com/
Amundi SGR S.p.A.	Amundi Impegno Italia	IT0005189128	https://www.amundi.it
Amundi SGR S.p.A.	Amundi Valore Italia PIR A	IT0005250904	https://www.amundi.it
DWS Investment S.A.	DWS Multi Asset PIR FC	LU1631464952	https://funds.dws.com/it-it/
Fidelity FIL Inv Mgmt Lux S.A.	Fidelity Funds - Italy Fund Y-Acc-EUR	LU0318940342	https://www.fidelity-italia.it/
Schroder Investment Management Europe S.A.	Schroder International Selection Fund Italian Equity C Accumulation EUR	LU0106239527	https://www.schroders.com/it/it/

La quota percentuale degli OICR articolo 8 rispetto al numero totale degli OICR abbinabili al contratto è pari al 58%.

Data di Aggiornamento: 23 febbraio 2024